

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1610

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

*(V. Stampato Camera n. 3271)*

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 febbraio 1989*

—————

**Disposizioni sul collocamento fuori ruolo  
dei professori universitari ordinari**

—————

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età.

2. L'opzione può essere esercitata con domanda da presentare a partire dal sessantacinquesimo anno di età e non oltre il compimento del sessantanovesimo anno di età ed ha effetto dall'anno accademico successivo.

3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sempre che essi non abbiano già raggiunto il settantesimo anno di età. Qualora si sia già provveduto alla copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo disposto in applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento, il consiglio di facoltà provvede a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.